

# Vademecum elettorale

## CHI PUÒ VOTARE

Per votare come stabilisce la legge, occorre essere iscritti nelle liste elettorali di una sezione di Comune ed essere in possesso del certificato elettorale.

## CHI NON HA ANCORA RICEVUTO IL CERTIFICATO

Chi non avesse ancora ricevuto il certificato elettorale deve recarsi di persona all'Ufficio elettorale del Comune di residenza esibendo un documento di riconoscimento per ritirare il certificato all'Ufficio elettorale. Questo Ufficio resta aperto dalle ore 9 alle ore 19 a partire da sabato 18 e nei giorni delle loro elezioni per tutta la durata delle operazioni vale a dire domenica 26 dalle ore 7 alle ore 22 e lunedì 27 dalle ore 7 alle ore 14.

## CHI HA SMARRITO O RESO INSERVIBILE IL CERTIFICATO ELETTORALE

Deve fare le stesse cose di chi non ha ricevuto il certificato elettorale. L'Ufficio elettorale in questo caso, rilascia un duplicato con il quale l'elettore potrà votare.

## ERRORI NEL CERTIFICATO ELETTORALE

Se nel certificato si riscontrano errori occorre provvedere a farli rettificare dall'Ufficio elettorale entro venerdì 24 producendo la documentazione necessaria: certificato anagrafico o documento di riconoscimento.

## AL SEGGIO

Arrivati al seggio occorre esibire, oltre al certificato elettorale, un documento per dimostrare la propria identità. A tale scopo i documenti validi sono: qualsiasi documento rilasciato da una Pubblica amministrazione anche se scaduto purché munito di fotografia; tessera rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare; tessera rilasciata da un ordine professionale purché munita di fotografia. Si può votare anche se sprovvisti di un documento di identità purché: l'elettore sia noto ad uno dei membri del seggio; l'elettore sia noto ad un elettore che ha già votato con un regolare documento di identificazione e sia noto ad un membro del seggio.

## AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

Per chi si metta in viaggio da un qualsivoglia comune al comune dove deve votare, può usufruire dello sconto del 70% sulle linee ferroviarie e marittime. Tale riduzione varranno: per l'andata dal 17 al 27 giugno, per il ritorno dal 26 giugno al 5 luglio. Per usufruire di tali riduzioni l'elettore deve esibire il certificato elettorale (o la cartolina avviso) alla stazione di partenza ricordandosi, per il ritorno, di far apporre il timbro «HA VOTATO» dal seggio dove vota. Per i viaggi aerei effettuati con la compagnia di bandiera lo sconto è del 30% sia sui voli nazionali che internazionali. Per i voli nazionali l'elettore può usufruire della riduzione da giovedì 23 a giovedì 30 (questo è l'ultimo giorno utile per il rientro). Per i voli internazionali le date entro le quali si possono effettuare i viaggi con sconto sono 18 giugno (per l'andata) 5 luglio (per il ritorno).

## CHI HA DIRITTO AL VOTO MA È ESCLUSO DALLE LISTE

Coloro che pur avendone diritto sono stati esclusi dalle liste elettorali devono fare, su carta libera, una domanda per ottenere l'attestazione sostitutiva del certificato elettorale indirizzata alla Commissione elettorale mandamentale e presentarla all'Ufficio elettorale del Comune.

### FAC-SIMILE

Alla Commissione elettorale mandamentale di

Il sottoscritto..... il.....  
nato a..... il.....  
residente nel Comune di.....  
compreso nella circoscrizione di codesto  
mandamento, constatata l'omissione  
del proprio nominativo dalle liste elet-  
torali di detto Comune, non essendo in-  
ranaea del diritto elettorale, o tempo-  
sensi dell'art. 3 della legge 7 febbraio  
1979 n. 40, che gli venga rilasciata l'at-  
teva del certificato elettorale.  
firma.....  
data.....  
domicilio.....

## CASI PARTICOLARI

### FAC-SIMILE

Al sindaco del Comune di

Il sottoscritto..... il.....  
nato a..... il.....  
iscritto con il numero..... di codesto Comune,  
nel seggio..... attualmente degente presso.....  
sito nel Comune di.....  
come da attestazione in calce intenden-  
do esprimere il voto nel luogo del rico-  
vero chiede, a norma di legge, che gli  
venga rilasciata la prescritta autorizza-  
zione.  
firma.....  
data.....

Attestazione  
della direzione sanitaria

Si certifica che il signor.....  
nato a..... il.....  
è ricoverato presso questo istituto dal.....  
Il direttore sanitario.....  
data.....

## ELETTORI DEGENTI IN CASE DI CURA

Coloro che si trovano ricoverati in un ospedale per poter votare debbono fare un'apposita domanda su carta libera al sindaco entro giovedì 23. Tale domanda deve essere indirizzata al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto e deve riportare l'attestazione della direzione sanitaria.

### FAC-SIMILE

Al sindaco del Comune di  
(Comune di imbarco)

Il sottoscritto..... il.....  
nato a..... il.....  
iscritto con il numero..... del Comune di.....  
nella lista elettorale del seggio  
numero.....  
chiede di essere ammesso a votare nel  
Comune cui è indirizzata la presente  
domanda poiché vi si trova per motivi  
di imbarco.  
A tal fine chiede — a norma dell'art. 50  
del T.U. 30 marzo 1957 n. 361 — che gli  
venga rilasciato il certificato prescritto.  
firma.....  
data.....

Alla presente domanda va allegata fotocopia  
del certificato del comandante del porto di im-  
barco. L'originale va esibito al seggio al mo-  
mento della votazione.

## MARITTIMI

I marittimi costretti a votare, per motivi di imbarco, in Comune diverso da quello di residenza, possono votare nel Comune ove si trovano producendo, oltre il certificato elettorale, i seguenti documenti: certificato del comandante del porto di imbarco ove l'elettore si trova; certificato del sindaco del Comune ove egli intende votare attestando l'avvenuta notificazione della sua richiesta al Comune di iscrizione elettorale. Per ottenere questo ultimo documento occorre fare apposita domanda in carta libera al sindaco entro sabato 25.

### FAC-SIMILE

Al sindaco del Comune di

Il sottoscritto..... il.....  
nato a..... il.....  
iscritto con il numero..... numero  
nel seggio..... di codesto Comune,  
attualmente detenuto presso.....  
come da attestazione in calce  
intendendo esprimere il voto nel luogo  
di detenzione, chiede ai sensi dell'art. 8  
della legge 23 aprile 1976 n. 136 che gli  
venga rilasciata la prescritta autorizza-  
zione.  
firma.....  
data.....

Attestazione

Si certifica che il signor.....  
nato a..... il.....  
è detenuto presso codesto istituto dal.....  
dal.....  
firma.....  
data.....

## DETENUTI

I detenuti che non hanno perso il diritto elettorale entro giovedì 23 debbono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti apposita domanda su carta libera. I detenuti per potere votare debbono pertanto esibire oltre al certificato elettorale l'apposita attestazione rilasciata loro dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali il detenuto è iscritto.

## ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI

La legge stabilisce che possono essere accompagnati dentro la cabina i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro grave impedimento, esibendo insieme al certificato elettorale il certificato medico rilasciato o dal medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto. L'accompagnatore deve essere un familiare o, in mancanza, un altro elettore purché volontariamente scelto. Nessuno può svolgere il compito di accompagnatore per più di una volta.

# Per chi lavora ai seggi

La prossima scadenza elettorale offre l'occasione per riprendere il problema del trattamento retributivo, a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, spettante ai lavoratori impegnati nei seggi elettorali. Come è noto i diritti dei lavoratori che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali sono regolati dall'art. 119 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati approvato il 30 marzo 1967, che afferma: «In occasione delle elezioni politiche, le amministrazioni dello Stato, degli Enti Pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuiti, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai

sensi di legge e di accordi sindacali o aziendali in vigore». A questa disposizione si è più di recente uniformata la legge 30 aprile 1981 n. 178 che, risolvendo esplicitamente una vecchia questione, ha esteso lo stesso trattamento previsto per le elezioni politiche anche ai lavoratori occupati nei seggi in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali. La norma fondamentale, costituita, come si diceva, dall'art. 119 del testo unico, ha dato luogo in questi anni, anche per la mancanza di un intervento legislativo chiarificatore, a non pochi problemi applicativi, dei quali due sono i principali e più ricorrenti: l'uno, riguarda il numero dei giorni di ferie da retribuire, l'altro, l'estensione di questo beneficio anche ai

rappresentanti di lista. Sul primo punto vi è stato, in passato, nella magistratura un indirizzo strettamente restrittivo rivolto a riconoscere le ferie limitatamente ai giorni lavorativi occupati nelle funzioni elettorali, e non invece per le giornate non lavorative (quale il sabato, quando non è lavorato) o per le giornate festive, quali la domenica, durante le quali ugualmente si sono svolte le operazioni elettorali. Così che, per fare un esempio, ove le operazioni elettorali si concludano nella giornata del lunedì, il lavoratore a-

verrebbe diritto al pagamento di questa sola giornata di ferie, essendo state consumate le altre due dal sabato e dalla domenica. Si tratta, peraltro, di una tendenza che è rimasta in posizione minoritaria e poi nettamente superata da un ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, a partire dalla sentenza n. 6028 dell'11 ottobre 1978 sino alla più recente sentenza n. 983 del 16 febbraio 1982 (che si può leggere sulla rivista «Orientamenti di giurisprudenza del lavoro», 1982, pag. 829) ha al contrario affermato che «nel

computo dei tre giorni di ferie retribuite non si deve tenere conto delle domeniche e degli altri giorni non lavorativi caduti nel periodo elettorale; il che, in altri termini, significa che non è assolutamente sostenibile la pretesa di defalcare dai tre giorni di ferie spettanti ai lavoratori impegnati nel seggio le domeniche e i giorni non lavorativi, con conseguente diritto del lavoratore a un corrispondente prolungamento del periodo ferie o al pagamento dell'indennità sostitutiva. Né questo beneficio può

giustificare alcuna sorpresa; il legislatore ha previsto il diritto a tre giorni di ferie per le operazioni elettorali non tanto perché la permanenza nei seggi elettorali dovesse durare tanto tempo, quanto per consentire ai lavoratori interessati uno spazio di tempo che serva anche a recuperare la fatica che l'impegno elettorale indubbiamente richiede. D'altra parte, e più in generale, si tratta di una scelta legislativa che ha il suo equivalente in altre di non minore rilievo (quali i permessi sindacali, i permessi per l'esercizio di funzioni

pubbliche elettive, ecc.) e la sua giustificazione nella opportunità che proprio chi, tramite il rapporto di lavoro, si appropria pressoché integralmente delle energie psicofisiche del lavoratore debba sopportare l'onere economico di quei momenti di partecipazione politica, sindacale o culturale. In concreto ben delimitati e non ricorrenti, che possano determinarsi durante l'attività lavorativa. L'altra questione, quella relativa alla estensione del diritto ai tre giorni di ferie retribuite ai rappresentanti

di lista, ha ormai da tempo trovato nelle decisioni della magistratura una positiva risposta. Non c'è dubbio infatti che la funzione dei rappresentanti di lista, anche se facoltativa, è ritenuta dallo stesso legislatore essenziale per assicurare la regolarità dello svolgimento delle elezioni. non c'è dubbio, cioè, che anche questi lavoratori, alla stregua di quelli componenti i seggi elettorali, sono chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, ciò è quanto basta, ai sensi dell'art. 119 della legge elettorale, perché ad essi sia attribuito lo stesso trattamento dovuto ai componenti del seggio; tanto più che la stessa legge elettorale qualifica i rappresentanti di lista come pubblici ufficiali, in relazione alle loro molteplici e

specifiche funzioni, tra le quali primariamente quella di assistere a tutte le operazioni elettorali. Né la circostanza, di recente rilevata in una sentenza della Corte Costituzionale, 8 luglio 1982 n. 124, che i rappresentanti di lista non fanno parte dell'ufficio elettorale può portare a diverse conclusioni, appunto perché non è questo il requisito richiesto dalla legge per usufruire del trattamento previsto per i componenti del seggio, quanto quello, assai più essenziale e diverso, di essere chiamati presso l'ufficio ad adempiere pubbliche funzioni e su questo non sembra che possano esservi dubbi di sorta, anche per i rappresentanti di lista. Guglielmo Simoneschi